



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

Nr. 227 DEL 26/03/2024

OGGETTO:	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, AVENTI SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020 SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 CO. 5 DELLA L.214/2023: ADEGUAMENTO DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI RILASCIATE ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA
-----------------	--

OGGETTO:	Conclusionone della procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dall'art. 11 co. 5 della L.214/2023: adeguamento della durata delle concessioni rilasciate alla normativa sopravvenuta
-----------------	---

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA

Visti:

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 181, comma 4-bis che ha stabilito *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, allegato A, *“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1835 del 7 dicembre 2020 *“Definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020”*;
- la L. 30 dicembre 2023, n. 214 – *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*, art. 11 *“Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”*;

Dato atto:

- che, con la DGR n. 1835 della Regione Emilia Romagna suindicata sono state definite le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020;
- che secondo la DGR summenzionata 1835/2020 e le linee guida in essa contenute (allegato A e B) il Comune doveva provvedere d'ufficio all'avvio di procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida suddette, al fine di procedere al rinnovo fino al 31 dicembre 2032;
- che in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con propria determinazione dirigenziale n.778 del 29.12.2020 ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, per la durata di dodici anni e quindi fino al 31 dicembre 2032;
- che con la medesima determinazione dirigenziale, l'Ente ha provveduto a rendere noti tutti gli elementi inerenti il procedimento di rinnovo attraverso la pubblicazione del citato provvedimento n. 778 del 29.12.2020 all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati;

- che con successivo provvedimento dirigenziale n. 107 del 26/03/2021 è stata disposta la riapertura del termine di presentazione delle comunicazioni previsto dalla determinazione dirigenziale n.778 del 29.12.2020 ;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 365 del 29.06.2022 avente per oggetto: “procedura per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di imprenditori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 2020 - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA” sono stati approvati gli esiti delle istruttorie effettuate e sono state pubblicati: a) elenco delle concessioni che possono essere rinnovate per effetto dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata; b) elenco delle concessioni per le quali il titolare non ha partecipato alla procedura di rinnovo; c) elenco delle concessioni di imprese che nel frattempo sono cessate e che pertanto non possono essere rinnovate;

Rilevato che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 365 del 29.06.2022 si è provveduto a concedere, condividendo la ratio delle argomentazioni esplicitate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 nonché della giurisprudenza formatesi in materia (cfr Tar Lombardia sentenza n. 1223 del 26/05/2022, Tar Lazio sentenza n. 539 del 18/01/2022, e Consiglio di Stato) il rinnovo delle concessioni aventi scadenza 31.12.2020 (termine prorogato a seguito stato emergenziale fino 29 giugno 2022) fino al 31.12.2023 al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati settimanali e delle fiere del Comune Mirandola, in attesa di nuova legislazione in materia;
- nel provvedimento suddetto è stata fatta salva la possibilità di adeguare il suddetto termine, in ossequio a future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006, tenuto conto altresì che, a seguito della giurisprudenza formatasi in materia e della procedura di infrazione avviata dalla Comunità Europea, doveva essere emanata una normativa di riordino della materia del commercio su aree pubbliche in conformità con l'ordinamento comunitario;

Vista la L. 30 dicembre 2023, n. 214 – “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*”, che all'art. 11 “*Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*” ai commi da 1 a 6 che prevede:

1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
2. *Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:*
 - a) *prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;*
 - b) *prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;*
 - c) *prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.*
3. *Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

4. *Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*
5. *I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.*
6. *Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.*

Viste le interpretazioni fornite da ANCI in merito alla L. 30 dicembre 2023, n. 214 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, nella fattispecie per quanto riguarda l’art. 11 “Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”;

Dato atto:

- che l’avviso pubblico di avvio procedimento approvato con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 29/12/2020 (e successiva riapertura dei termini con Provvedimento Dirigenziale 107 del 26/06/2021) disponeva una durata delle concessioni fissando un termine di durata di 12 anni;
- che la scrivente Amministrazione, in attesa di normative nazionali attuative della Direttiva 123/CE/2006, con Provvedimento Dirigenziale 365 del 29/06/2022 ha dato attuazione alle procedure per il rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020, disponendo che fossero rinnovate agli aventi diritto non fino al 31.12.2032 come stabilito dal bando pubblicato, ma fino al 31/12/2023, per le motivazioni sopra riportate;
- che l’art. 11 della L.214/2023 al comma 5 dispone ora che i procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore di tale legge (31/12/2023) non risultavano ancora conclusi per qualsiasi causa sono da concludere secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (quindi entro giugno 2024);
- che pertanto, a seguito dell’approvazione di normativa nazionale di riordino del sistema del commercio su aree pubbliche sopracitata, si deve procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.214/2023, alla conclusione definitiva del procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche di questo comune, provvedendo all’adeguamento della durata delle concessioni rilasciate per effetto del provvedimento dirigenziale sopracitato (Determinazione dirigenziale n.365 del 29/06/2022) al termine previsto dall’art. 181 e dal avviso pubblico citati al 31.12.2032 facendo, tuttavia, salve eventuali successive modifiche normative che incidano sulla durata di tali concessioni;

Su proposta del Responsabile del procedimento individuato con determinazione dirigenziale n. 192 del 15/03/2024 nella persona del sig. Fabio Selmini istruttore amministrativo del Servizio Commercio e attività produttive del Comune di Mirandola;

Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., con il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

Precisato che parere di regolarità tecnica è adottato dal Responsabile del Servizio dott. Alberto Scheggi, in forza di delega conferita con Provvedimento Prot. n.50989 del 29 dicembre 2023, con scadenza 30/06/2024;

Visti:

- D.Lgs. 31/03/1998 n.114, in particolare l'art. 28 comma 1;
- D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- la L.214/2023 - "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"
- Legge Regionale 25/06/1999 n. 12;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 21 dicembre 2023 d'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 21 dicembre 2023 d'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11 gennaio 2024 d'approvazione del P.E.G. 2024 - 2026;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.;
- 2) di concludere la procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 5 della L. 30 dicembre 2023 n. 214, adeguando al 31/12/2032 la durata delle concessioni rilasciate ai soggetti di cui agli allegato n. 1 del provvedimento dirigenziale n. 365 del 29.06.2022 (Elenco delle concessioni che possono essere rinnovate per effetto dell'esito positivo dell'istruttori effettuata) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fatti salvi eventuali cessioni d'azienda o subingressi intervenuti;
- 3) di dare atto, quindi, che la procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020 prevista all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è conclusa dal presente atto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 5 della L. 30 dicembre 2023 n. 214;
- 4) di prendere atto che le concessioni nell'elenco allegato (Allegato n. 1), hanno cessato l'attività e/o sono state revocate nelle more dell'adozione della presente determinazione;
- 5) di stabilire che, nelle more del rilascio delle concessioni così integrate, gli operatori possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;
- 6) di precisare che, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;

7) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Mirandola e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;

8) che il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sezione di Parma nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il Dirigente
GIANNI DONI
*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)*